



# Patto di famiglia: la liquidazione dei legittimari non assegnatari

Matteo Tambalo, Nicolò Pavan

3.4.2023

Tempo di lettura: 5'

*Cosa succede, in un patto di famiglia, se non partecipano il coniuge dell'imprenditore e i soggetti che sarebbero legittimari se in quel dato momento si aprisse la successione del disponente?*

Il patto di famiglia è un contratto plurilaterale che coinvolge soggetti diversi che possono mutare, a seconda della consistenza della famiglia, e che assumono ruoli differenti a seconda della posizione rivestita nella famiglia stessa. Per poter addivenire alla conclusione del patto, è anzitutto necessaria la partecipazione dell'imprenditore disponente e del discendente assegnatario e sono inoltre tenuti a partecipare il coniuge dell'imprenditore e i soggetti che sarebbero legittimari se in quel dato momento si aprisse la successione del disponente, così come previsto dall'art. 768-quater, comma 1, codice civile.

## **Patto di famiglia: in cosa consiste?**

Grazie all'istituto del patto di famiglia, l'imprenditore disponente trasferisce la proprietà dell'azienda al discendente che ritiene capace di prendere in mano la *leadership* dell'azienda. Il discendente prescelto, dunque, prende parte alla stipula del patto in veste di destinatario del trasferimento a titolo gratuito della proprietà, anche se a suo carico il legislatore pone non pochi oneri. È bene precisare che **assegnatario dell'azienda** potrà essere solo un discendente dell'imprenditore, ovvero un suo **figlio** o **nipote**, mentre sono al contrario esclusi da tale ruolo il coniuge, i genitori, o i fratelli del disponente.

## Chi sono i legittimari non assegnatari del disponente?

Il coniuge, i genitori, o i fratelli del disponente, tuttavia, assumono le vesti di **legittimari non assegnatari del disponente** e debbono partecipare alla stipula del contratto, per ragioni di pubblicità e garanzia. La previsione della necessità di partecipazione all'atto di tutti i legittimari deriva dalla ragione che il patto di famiglia è configurato come una sorta di **"anticipo" della distribuzione del patrimonio** dell'imprenditore rispetto al momento dell'apertura della successione.

L'art. 768-*quater* c.c. non prevede una espressa disposizione sanzionatoria nel caso in cui alla conclusione dell'atto non partecipino il coniuge e gli altri legittimari. Si ritiene tuttavia che il contratto con il quale viene a essere stipulato un patto di famiglia in assenza della partecipazione del coniuge e degli altri legittimari dovrebbe essere affetto da nullità relativa *ex art. 1418 c.c.*, anche alla luce del disposto *ex art. 768-*quater*, comma 2, c.c.*

Il coniuge ed i legittimari, indicati dalla norma come **"partecipanti"**, sono, in realtà, veri e propri contraenti del patto di famiglia. Ad essi, come si vedrà a breve, il contratto attribuisce assegnazioni in natura o in denaro, ovvero essi possono, nel patto, rinunciare a tali assegnazioni, ma il loro ruolo di contraenti del patto garantisce che il regolamento contrattuale sia loro opponibile *ex art. 1372 c.c.*, ovvero, secondo altri autori, che il patto sia valido.

## La liquidazione dei legittimari non assegnatari

La legge si preoccupa primariamente di garantire, da una parte, all'imprenditore la possibilità di trasferire l'azienda o le partecipazioni al discendente prescelto, e dall'altra, come anche anticipato, agli altri ascendenti, agli altri potenziali legittimari e ai legittimari sopravvenuti al momento dell'apertura della successione, una quota dei beni corrispondente a quella che la legge attribuirebbe loro ai sensi degli artt. 536 e ss. c.c..

Infatti, con riferimento agli **obblighi di compensazione** nei confronti dei legittimari non assegnatari, l'art. 768-*quater*, comma 2, c.c. prevede che gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, debbano essere liquidati con il **pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote** previste dagli artt. 536 e ss. c.c.. e che la liquidazione ai non assegnatari non potrà avere un valore inferiore a quello delle quote minime di eredità stabilite per legge (la cosiddetta **legittima**).

Pertanto, il **valore** stabilito per la liquidazione nei patti di famiglia **avrà una soglia minima**, ma non avrà una soglia massima, nel senso che l'autonomia contrattuale delle parti ben potrebbe concordare liquidazioni di valore più elevato rispetto a quello minimo stabilito dalla legge, sempre nel rispetto della quota di legittima loro riconosciuta *ex lege*.

Anche se la questione non appare del tutto pacifica in dottrina, l'orientamento interpretativo dominante è quello di **restringere l'ambito della compensazione** soltanto all'azienda o alle partecipazioni societarie trasferite all'assegnatario, e non all'intero asse ereditario ipotetico. Peraltro, per quantificare la somma dovuta a titolo di liquidazione, occorrerà aver precedentemente valutato l'ammontare dell'azienda ovvero delle partecipazioni trasferite al momento del patto: sulla base di tale valutazione, saranno, poi, calcolate le quote di legittima spettanti a ciascun assegnatario.

Inoltre, l'assegnazione di beni agli altri discendenti o potenziali legittimari può anche avvenire, *ex art. 768-quater*, comma 3, c.c. mediante un **successivo contratto** che sia collegato al primo e al quale devono necessariamente partecipare tutti i contraenti del patto originario.

## **I legittimari che non abbiano partecipato al patto**

Un diverso obbligo di compensazione si pone nel caso previsto dall'*art. 768-sexies*, c.c.. Tale disposizione fa riferimento all'eventualità che, al momento dell'apertura della successione, vi siano **legittimari che sono rimasti esclusi dal patto di famiglia**.

La norma prevede che il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possano chiedere ai beneficiari del patto (assegnatari e non) **il pagamento di una somma corrispondente alla propria quota di legittima aumentata degli interessi legali**.

La dottrina si domanda se, nella dizione usata dal legislatore "*il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto*" rientrino i soli legittimari eventualmente sopravvenuti al patto di famiglia o anche i legittimari che, per qualsiasi motivo, pur esistenti al momento del patto, non siano intervenuti al patto di famiglia.

La dottrina prevalente accoglie una **interpretazione restrittiva** della norma recata dall'*art. 768-sexies* c.c., in modo da renderla compatibile con la disposizione recata dall'*art. 768-quater* c.c., che impone la partecipazione al patto di famiglia di "*tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione*". Secondo questa impostazione, quindi, l'*art. 768-sexies* c.c. fa riferimento ai legittimari sopravvenuti, atteso che, quelli già esistenti al patto, dovevano obbligatoriamente parteciparvi *ex art. 768-quater* c.c..

*(Articolo scritto in collaborazione con Nicolò Pavan, studio Righini e Associati)*